



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 41;

VISTO l’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;

VISTO l’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e le conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021 e concernente “*Attuazione dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 che destina alla “*Riquilificazione dell’edilizia residenziale pubblica*” 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;

CONSIDERATO che il comma 2-novies del richiamato articolo 1 demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;

VISTO l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale prevede che *“Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

VISTO il comma 7-bis del citato articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

TENUTO CONTO dei cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 e dalla scheda progetto del programma di cui al presente decreto contenuta nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze citato;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA l'intesa Rep. n. 110/CU della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nella seduta del 4 agosto 2021.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2-*septies* e 2-*novies*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il presente decreto individua gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse assegnate ai sensi ai sensi del comma 2, lettera c), punto 13, del suddetto articolo 1, stabilisce le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi a valere su tali risorse e disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, nell'ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13.

ART. 2

(Indicatori di riparto)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dalla *Tabella A* allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, sulla base dei coefficienti attribuiti a ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base seguenti indicatori e relativi pesi:
 - a) numero alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione (peso 50%);
 - b) entità della popolazione residente nella regione (peso 20%);
 - c) entità popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2 (peso 30%).
2. Alle Regioni del Mezzogiorno è comunque riservato almeno il 40 per cento delle risorse stanziare.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 3

(Modalità e termini di ammissione al finanziamento degli interventi)

1. Nel rispetto e in attuazione del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7-bis decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna regione e provincia autonoma procede alla pubblicazione delle relative procedure per l'individuazione delle proposte da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2-septies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, concedendo almeno 30 giorni per la presentazione da parte degli stessi. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le regioni e le province autonome predispongono il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, con l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP, così come previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e lo trasmettono, entro e non oltre il 15 gennaio 2022, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'approvazione di cui al comma 5.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali proprietari procedono all'identificazione degli interventi da inserire nel Piano di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2;
 - b) presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e dell'efficientamento energetico dell'immobile;
 - c) livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità.
3. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto, così come previsto dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. In sede di presentazione, le proposte regionali devono essere ordinate in funzione delle priorità individuate e stabilite dagli enti. Può essere altresì proposto, senza vincolo di finanziamento, un distinto elenco contenente interventi ulteriori rispetto all'importo assentito al fine di agevolare l'utilizzo delle eventuali economie di gara a conclusione degli interventi nonché quello di eventuali risorse che si rendono disponibili allo scopo. Le regioni e le province autonome possono richiedere al Ministero il finanziamento degli interventi presenti





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

nell'ulteriore elenco di cui al comma 4, da assentire con le medesime modalità di cui al comma 5, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia, verificato il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, procede, con apposito decreto, entro il 31 marzo 2022, all'approvazione del Piano degli interventi, con l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP.
6. Il Piano degli interventi approvati comprende, per ciascuna regione, l'elenco di quelli immediatamente finanziati in base alle risorse assegnate.
7. Il decreto di approvazione del Piano è pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero.

ART. 4

(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. In relazione agli interventi ammessi a finanziamenti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili approva il Programma di ciascuna regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione delle opere di cui al presente decreto.
2. L'erogazione delle risorse attribuite da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle regioni e province autonome e da parte di queste ultime ai soggetti attuatori avviene, nel rispetto dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n.59 del 2021, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
 - a. Da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni e province autonome: 30 per cento del finanziamento assegnato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 3, a titolo di anticipazione. Le





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

regioni e le province autonome procederanno all'erogazione del 15 % ai soggetti attuatori nei successivi 60 giorni;

- b. Da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni e province autonome: 30 per cento del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 20 per cento degli interventi ammessi a finanziamento. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
- c. Da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni e province autonome: 30 per cento del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 40 per cento degli interventi ammessi a finanziamento. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
- d. Da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni e province autonome: 10 per cento del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 100 per cento degli interventi ammessi a finanziamento. Le regioni e le province autonome procederanno all'erogazione del saldo finale ai soggetti attuatori al completamento dei lavori e ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

ART. 5

(Sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi)

- 1. Agli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nel rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda allegata al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. Ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica di cui al presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili applica il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
- 3. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica – strumento attuativo del citato sistema, gli interventi sotto la voce: "PNIC – Edilizia residenziale pubblica - ERP".





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 6

(Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento)

1. I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale previsto dalla relativa scheda progetto di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART.7

(Collaudo)

1. Per ciascun intervento ammesso a finanziamento la stazione appaltante provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Uno dei membri della Commissione è nominato su designazione del Direttore Generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali d'intesa con il Dipartimento Casa Italia. Gli altri due componenti sono nominati uno su designazione della regione o provincia autonoma e uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

ART.8

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
2. Il presente decreto, acquisita l'efficacia all'esito dei controlli di cui al precedente comma, è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'articolo 3, comma 1, della legge 69/2009 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta de

il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tab. A

Fondo complementare Riqualificazione alloggi ERP

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 art.1, comma 2, lettera c), punto 13 convertito
con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101.

Riparto annualità 2021 - 2026

REGIONI	Coefficiente	Annualità 2021	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	TOTALE
	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Piemonte	4,27	8.542.707,73	17.085.415,46	14.949.738,52	14.949.738,52	14.949.738,52	14.949.738,52	85.427.077,28
Valle d'Aosta	0,14	270.365,74	540.731,49	473.140,05	473.140,05	473.140,05	473.140,05	2.703.657,43
Lombardia	12,65	25.293.724,53	50.587.449,06	44.264.017,93	44.264.017,93	44.264.017,93	44.264.017,93	252.937.245,29
P.A. trento	0,80	1.591.441,44	3.182.882,87	2.785.022,51	2.785.022,51	2.785.022,51	2.785.022,51	15.914.414,37
P.A. Bolzano	0,90	1.806.893,14	3.613.786,28	3.162.063,00	3.162.063,00	3.162.063,00	3.162.063,00	18.068.931,42
Veneto	4,99	9.970.572,73	19.941.145,47	17.448.502,28	17.448.502,28	17.448.502,28	17.448.502,28	99.705.727,33
Friuli Venezia Giulia	3,09	6.187.585,12	12.375.170,23	10.828.273,96	10.828.273,96	10.828.273,96	10.828.273,96	61.875.851,17
Liguria	1,77	3.534.190,96	7.068.381,91	6.184.834,17	6.184.834,17	6.184.834,17	6.184.834,17	35.341.909,56
Emilia-Romagna	6,19	12.381.347,15	24.762.694,31	21.667.357,52	21.667.357,52	21.667.357,52	21.667.357,52	123.813.471,53
Toscana	4,67	9.346.635,36	18.693.270,72	16.356.611,88	16.356.611,88	16.356.611,88	16.356.611,88	93.466.353,62
Umbria	1,83	3.665.159,17	7.330.318,33	6.414.028,54	6.414.028,54	6.414.028,54	6.414.028,54	36.651.591,66
Marche	3,14	6.276.914,47	12.553.828,94	10.984.600,32	10.984.600,32	10.984.600,32	10.984.600,32	62.769.144,70
Lazio	12,01	24.016.959,11	48.033.918,22	42.029.678,44	42.029.678,44	42.029.678,44	42.029.678,44	240.169.591,09
Abruzzo	2,33	4.656.405,85	9.312.811,70	8.148.710,24	8.148.710,24	8.148.710,24	8.148.710,24	46.564.058,52
Molise	0,70	1.402.726,13	2.805.452,25	2.454.770,72	2.454.770,72	2.454.770,72	2.454.770,72	14.027.261,25
Campania	14,78	29.555.512,13	59.111.024,25	51.722.146,22	51.722.146,22	51.722.146,22	51.722.146,22	295.555.121,25
Puglia	5,63	11.266.084,41	22.532.168,82	19.715.647,72	19.715.647,72	19.715.647,72	19.715.647,72	112.660.844,10
Basilicata	1,30	2.608.801,26	5.217.602,52	4.565.402,21	4.565.402,21	4.565.402,21	4.565.402,21	26.088.012,60
Calabria	4,89	9.772.407,59	19.544.815,19	17.101.713,29	17.101.713,29	17.101.713,29	17.101.713,29	97.724.075,93
Sicilia	11,67	23.334.733,63	46.669.467,27	40.835.783,86	40.835.783,86	40.835.783,86	40.835.783,86	233.347.336,34
Sardegna	2,26	4.518.832,36	9.037.664,71	7.907.956,62	7.907.956,62	7.907.956,62	7.907.956,62	45.188.323,57
Totale	100,00	200.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	2.000.000.000,00

